

Pomezia 21 novembre 2019

(Versione n. 1)

PROTOCOLLO ANTI-BULLISMO E CYBERBULLISMO

Nell'ottica di garantire un ambiente scolastico e un clima in classe di serena convivenza e di apertura a diverse culture e personalità e di favorire la crescita umana, il rispetto, la cooperazione e l'apprendimento, sarà cura del Liceo Pascal prevenire e porre rimedio a manifestazioni che ostacolano i processi di sana convivenza con particolare riferimento a dinamiche di bullismo in ogni sua forma.

La scuola, nel tangibile impegno di contrasto al bullismo, oltre alle iniziative di prevenzione pianificate all'interno del Progetto "Azioni di contrasto al Bullismo e cyberbullismo", attiverà adeguate azioni di carattere educativo ed informativo, sulla scorta delle linee di orientamento e delle normative vigenti (DPR 24 giugno 1998, n.249, e successive modifiche; linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (2015); (legge 71/17) prevedendo la diffusione e la conoscenza dei diritti e dei doveri nella vita reale e nel web ed eventuali sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

Sono da considerarsi **tipologie persecutorie qualificate come Bullismo**:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel cyberbullismo:

- Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare (**Flaming**);
- Molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi (**Harassment**);
- Invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità (**Cyberstalking**);
- Pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori (**Denigrazione**);
- Registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico (**Outing estorto**);
- Insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima (**Impersonificazione**);
- Estromissione intenzionale dall'attività on line (**Esclusione**);
- Invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale (**Sexting**).

Iniziative educative di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo

Si cercherà principalmente di mettere in atto iniziative che aiutino a creare una cultura solidale e di aiuto reciproco tra gli studenti, come ad esempio la Peer Education o una newsletter con contenuti legati a questa tematica.

Tuttavia, parallelamente ad un percorso di prevenzione, è opportuno che la scuola si organizzi anche con un preciso protocollo da seguire, qualora episodi di bullismo e/o cyberbullismo fossero già in atto:

1. **Segnalazione** dell'episodio di bullismo da parte della vittima o di chi ne sia a conoscenza con comunicazione diretta al Dirigente e/o al docente referente antibullismo e/o attraverso comunicazione all'indirizzo di posta elettronica rmis064003@istruzione.it
2. **Raccolta informazioni** circostanziate da parte della Dirigenza e dei docenti coinvolti nel percorso di contrasto al bullismo/cyberbullismo;
3. **Convocazione** del/dei genitore/i o del tutore dello studente artefice dell'atto di bullismo per un incontro che preveda la comunicazione dell'episodio avvenuto e una prima riflessione condivisa;
4. **Individuazione**, da parte della Dirigenza, e condivisione di un percorso educativo da proporre allo studente con l'appoggio e la collaborazione della famiglia (intervento psicologico, lavori socialmente utili, sospensione dalle lezioni, risarcimento eventuali danni materiali, ecc.);
5. **Monitoraggio** del comportamento di tutti gli studenti coinvolti (vittima e bullo) con possibilità di attivare interventi educativi di rinforzo;
6. Per tutte le fasi del percorso sarà prodotta **documentazione**

La scuola lavorerà in sinergia con la famiglia per favorire una riflessione seria sui comportamenti corretti e rispettosi da adottare nella comunità scolastica e lo studente artefice dell'atto di bullismo sarà invitato a formulare le proprie scuse alla parte lesa.

LINK DI RIFERIMENTO:

- www.generazioniconnesse.it (sito **MIUR**)
- <http://www.generazioniconnesse.it/site/it/area-genitori/> (AREA DEDICATA AI GENITORI)
- <http://www.generazioniconnesse.it/site/it/area-bambini/> (AREA DEDICATA AI BAMBINI)
- <http://www.generazioniconnesse.it/site/it/area-ragazzi-e/> (AREA DEDICATA AI RAGAZZI)

- Pagina del **Telefono Azzurro** dedicata al bullismo (si vedano tutte le sezioni sulla sinistra della pagina)
- Pagina del **Telefono Azzurro** dedicata al cyberbullismo (si vedano tutte le sezioni sulla sinistra della pagina)
- Pagina del **Telefono Azzurro** da cui si può accedere ad altre tematiche interessanti per docenti e genitori
- Pagina della **Polizia Postale** sul cyberbullismo.
- Pagina della **Polizia di Stato** con [consigli ai genitori](#).

- Pagina della **Polizia di Stato** [per i ragazzi](#).
- Pagina della **Polizia di Stato** con [consigli ai docenti](#).
- **Pagina dei Carabinieri** dedicata al bullismo, con [consigli per i genitori](#) e [per i docenti](#).

Si ricorda che il MIUR e il Telefono Azzurro hanno attivato la **HELPLINE (numero 19696)**. Maggiori informazioni [qui](#).

Per le altre segnalazioni, è possibile visitare la relativa pagina del sito del [Telefono Azzurro](#).

VADEMECUM BULLISMO E CYBERBULLISMO

INTRODUZIONE

PARTE I

1. Cos'è il bullismo e cosa non è bullismo. Cos'è il cyberbullismo.
2. Quali violazioni di legge comportano il bullismo e il cyberbullismo
3. Gli obblighi e le responsabilità della comunità scolastica per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

PARTE II

1. Piano Triennale dell'Offerta Formativa
2. Regolamento d'istituto e Patto Educativo di Corresponsabilità
3. Il ruolo della Consulta Provinciale degli studenti e delle rappresentanze

PARTE III

1. Responsabilità derivanti dalla normativa
2. Considerazioni

PARTE IV

1. Il Team per il bullismo
2. Il procedimento disciplinare

Allegato

LEGGE 29 maggio 2017, n. 71

INTRODUZIONE

Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni appartenenti ad una più ampia emergenza educativa che ha visto l'attenzione del legislatore con l'emanazione della L. 71 del 29 maggio 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo"

Il contesto normativo in cui inserire il provvedimento è la L. 107 del 13 luglio 2015 "Buona Scuola" che, in particolare, ha individuato (comma 7 lett d,e,h,) le competenze da implementare e potenziare nell'attività didattica tra cui : la competenza civica attraverso il recupero del senso della legalità e della responsabilità civica, la competenza informatica per un uso consapevole degli strumenti informatici del web, la competenza dell'inclusività nella diversità (cd. "Buone Pratiche").

Istituzioni, comunità scolastica (studenti, famiglie, personale scolastico), cittadini, sono chiamati ad una progettualità coordinata ed integrata finalizzata alla prevenzione ed al contrasto del bullismo e cyberbullismo attraverso strategie formative, informative e partecipative, a tutela della dignità della persona. La L. 71 del 2017 non crea nuove responsabilità o aggravio di compiti in capo alle istituzioni scolastiche, ma li specifica in riferimento al fenomeno bullismo e cyberbullismo. Il corretto adempimento di quanto richiesto dalla L. 71/2017 consente di tutelare la Scuola da eventuali richieste risarcitorie che potrebbero essere avanzate da genitori e/o tutori dei minori coinvolti, i quali lamentino comportamenti omissivi, o non pienamente rispondenti ai dettati della legge, da parte degli Istituti e degli organi preposti, la cd. responsabilità omissiva.

PARTE I

Cosa è bullismo

Nel contesto scolastico il fenomeno del bullismo è la forma di violenza più diffusa tra i bambini e i giovani. Il bullismo è un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi. Implica un'interazione dinamica e prolungata tra attore e vittima; abuso sistematico di potere tra pari; INTENZIONALITÀ a ferire e soggiogare; RIPETIZIONE delle azioni nel tempo; SQUILIBRIO DI POTERE, volontà di imporre un dominio sulla vittima. Il bullo cerca tra le sue vittime la persona fragile che possa facilmente alimentare la propria esigenza di potere sull'altro. Manifestazioni di bullismo: FISICO: prendere a pugni o calci, prendere o maltrattare gli oggetti personali della vittima; VERBALE: insultare, deridere, offendere; INDIRETTO: fare pettegolezzi, isolare, escludere dal gruppo. Il bullismo è anche discriminatorio: omofobico razzista contro i disabili

Cosa non è bullismo

Uno scherzo: nello scherzo l'intento è di divertirsi tutti insieme, non di ferire l'altro. Un conflitto fra coetanei: il **conflitto**, come può essere un litigio, è **episodico**, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti. Sul versante dei comportamenti cosiddetti "quasi aggressivi", si riscontrano situazioni in cui i ragazzi fanno **giochi turbolenti**, lotta per finta o aggressioni fatte in modo giocoso. Questi comportamenti sono particolarmente frequenti nell'interazione fra i maschi, dal secondo ciclo della scuola elementare fino ai primi anni delle superiori. Anche se in alcuni casi la situazione può degenerare e divenire un attacco vero, quasi sempre questi comportamenti **sono di natura ludica e non presentano il carattere di aggressione e di asimmetria che possiamo rintracciare nel bullismo.**

Cosa è il cyberbullismo

Il cyberbullismo è il bullismo realizzato per via telematica; pertanto, ex articolo 1 comma 2 “... per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

La norma identifica gli elementi essenziali del fenomeno perché si possa facilmente individuare e circoscrivere la tipologia, al fine di evitare di ricomprendere nella fattispecie tutti quei comportamenti che, pur rientrando nella sfera della più o meno ironica presa in giro, non possono tuttavia essere considerati per gravità, ampiezza e divulgazione rientranti nell’universo del cyberbullismo e quindi anche del bullismo.

Quali violazioni di legge comportano il bullismo e il cyberbullismo

La violazione dei principi fondamentali della costituzione

Le condotte riconducibili al bullismo e cyberbullismo costituiscono una violazione dei principi fondamentali della nostra Costituzione che vuole una comunità fondata sul rispetto della dignità umana, sull’uguaglianza, la libertà, la solidarietà. I precetti della nostra Carta configurano diritti, doveri e conseguenti responsabilità in capo a tutti i cittadini. In particolare:

Articolo 2 Cost: Le condotte di bullismo e cyberbullismo ledono i diritti inviolabili dell’uomo, vale a dire i diritti della personalità quali il diritto alla vita, all’integrità fisica, al nome, all’onore, all’immagine; tali diritti sono riconosciuti e garantiti dallo Stato sia alla persona come singolo che nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Il dovere inderogabile di solidarietà sociale, impone a ciascun componente della società civile, comportamenti e atteggiamenti di rispetto verso chiunque e di responsabilità finalizzati ad agire comune in difesa dei più deboli.

Articolo 3 Cost: Le condotte di bullismo e cyberbullismo violano il principio di uguaglianza attraverso la discriminazione e l’intolleranza nei confronti di chi ha diverse etnia e religione, caratteristiche psico-fisiche differenti, particolari realtà familiari. Compito di tutte le Istituzioni e della scuola è di proporre e realizzare azioni concrete e sinergiche con finalità educative, per prevenire e contrastare situazioni di disagio e malessere, per impedire la diffusione di atteggiamenti di prevaricazione o vittimismo che, se non sconfitti in ambito scolastico e familiare, diverranno tipici della società civile.

Articolo 15 Cost: Le condotte di bullismo e cyberbullismo violano la libertà e la segretezza della corrispondenza ogni qualvolta vi sia una violazione dell’account della posta privata finalizzata a trarre e diffondere informazioni che danneggiano la reputazione della vittima.

Articolo 30 Cost: Delle condotte di bullismo e cyberbullismo sono civilmente responsabili i genitori del figlio minorenne; sui genitori incombe la responsabilità di non avere impartito ai figli un’educazione adeguata (cd. culpa in educando), e di non aver esercitato una vigilanza funzionale all’età e finalizzata a correggere comportamenti scorretti (cd. culpa in vigilando).

Articolo 34 Cost: Le condotte di bullismo e cyberbullismo, quando inducono gli studenti che ne sono bersaglio all’assenteismo e all’abbandono scolastico, sono causa della violazione del diritto fondamentale allo studio di tutte e di tutti.

La violazione della legge penale

Il diritto penale vieta e punisce comportamenti ritenuti lesivi dei diritti inviolabili dell'uomo (Art. 2 Cost) a tutela dell'intera collettività. La L. 71/2017 non introduce una nuova fattispecie di reato essendo i comportamenti messi in atto dal "bullo" già singolarmente previsti dal nostro ordinamento come reati e pertanto perseguibili e punibili. La responsabilità penale è personale e si sottolinea che un minore già dall'età di 14 anni è imputabile ossia penalmente responsabile e pertanto processabile e condannabile dal Tribunale dei Minori. Il minore al di sotto dei 14 anni, se riconosciuto "socialmente pericoloso" è soggetto a misure di sicurezza

Di seguito gli articoli del Codice Penale ed i corrispondenti reati nei quali si può incorrere sia con una condotta di bullismo che di cyber-bullismo

Bullismo Cyber-bullismo : Art. 595: Diffamazione* art. 615 bis: Interferenze illecite nella vita privata art. 612: Minaccia art. 595: Diffamazione aggravata art. 660: Molestia o disturbo delle persone art. 612 bis: Atti persecutori art. 610: Violenza privata art. 494: Sostituzione di persona art. 581 Percosse* art. 600 ter: Pornografia minorile art. 582: Lesioni personali art. 615 ter: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico art. 590: Lesioni personali colpose art. 616: Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza * art. 624: Furto art. 629: Estorsione art. 629: Estorsione art. 414: Istigazione a delinquere art. 414: Istigazione a delinquere art. 580: Istigazione o aiuto al suicidio art. 635: Danneggiamento alle cose (*) procedibile esclusivamente a querela di parte. La suddivisione è meramente indicativa essendo possibile una sovrapposizione e commistione dovuta anche alle modalità utilizzate dal responsabile

La violazione della legge civile

La violazione della norma di diritto civile comporta esclusivamente una responsabilità di tipo patrimoniale che si traduce nell'obbligo di pagare una somma di denaro a favore di colui che subisce un danno ingiusto. In base all'art. 2043 c.c. "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno" che potrà essere patrimoniale e non patrimoniale (art. 2059 c.c.). L'autore di comportamenti di bullismo e/o cyberbullismo quindi, anche laddove non ci sia stata ancora violazione della legge penale, provoca un danno ingiusto alla "vittima", pertanto sarà obbligato al risarcimento del danno conseguente in modo diretto ed immediato alla sua azione. Nel caso in cui invece il comportamento configuri un reato, il danneggiato ha diritto, ex art. 185 c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che saranno dovuti dal colpevole e da coloro che debbono rispondere del di lui fatto in base alle norme civili. Trattandosi di minore si applica il disposto dell'art. 2048 c.c.: del risarcimento risponderanno i genitori o il tutore per colpa in educando ed in vigilando (art.30 Cost.) e nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, i precettori che sono ritenuti "responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi" (2° comma, cd. culpa in vigilando) a meno che non provino di non aver potuto impedire il fatto essendo a carico di colui che è ritenuto responsabile per legge (il precettore appunto) dimostrare di non essere stato negligente. Vale la pena sottolineare che all'interno del danno non patrimoniale da anni la giurisprudenza ricomprende il "danno biologico", il "danno morale" ed il "danno esistenziale" riferiti rispettivamente alla lesione della salute, alla sofferenza interiore ed all'aspetto dinamico-relazionale quando l'evento dannoso comporta un peggioramento delle condizioni di vita quotidiana; in pratica si assiste ad un riconoscimento del carattere "omnicomprensivo" del risarcimento del danno non patrimoniale che quindi può diventare economicamente piuttosto rilevante. Del resto quando un soggetto subisce una lesione alla sua persona, di natura fisica o psichica che sia, ciò che viene ad essere compromessa e violata è la sua integrità psico-fisica che sappiamo essere considerata dalla nostra Costituzione un bene primario giuridicamente tutelato (art.2 Cost.).

Gli obblighi e le responsabilità della comunità scolastica per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

Obblighi ed iniziative previsti dalla legge per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno da parte delle Scuole:

Art.1 comma 1 L. 71/2017 Contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, siano essi vittime o responsabili degli illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Art.4 comma 5 Le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (omissis) promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche (omissis) attraverso attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti. Adempimenti per Scuole di ogni ordine e grado riguardano: o Dirigente Scolastico o Referente per il bullismo e cyberbullismo o Docenti o Studenti o Collaboratori scolastici o P.T.O.F. (Parte II) o Regolamento di Istituto e Patto educativo di corresponsabilità (Parte II)

Dirigente scolastico

- Individua e nomina il Referente per il bullismo e cyberbullismo
- Attiva specifiche intese con i servizi territoriali (forze dell'ordine, servizi sociali e della salute, servizi minorili) per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti
- A meno che il fatto non costituisca reato, informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo" art 5 L. 71/2017. Le ipotesi di reato a querela di parte obbligano in ogni caso il DS a convocare i genitori. Quando invece il DS ha notizia di reato perseguibile d'ufficio, deve farne subito denuncia per iscritto ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri ecc.).
- Definisce le linee di indirizzo del P.T.O.F. e del Patto di Corresponsabilità affinché contemplino misure specifiche dedicate alla prevenzione del cyberbullismo
- Assicura la massima informazione alle famiglie in merito alle attività ed iniziative intraprese, anche attraverso una sezione dedicata all'interno del sito web dell'Istituto

Referente per il bullismo e cyberbullismo

- Viene individuato tra i docenti che, preferibilmente, possiedono competenze specifiche
- Per questa figura verrà predisposta apposita piattaforma formativa ad iniziativa del M.I.U.R. e degli UU.SS.RR.
- Deve coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo, che devono essere attivate all'interno dell'Istituto e che devono rivestire carattere di continuità, con la finalità di far acquisire consapevolezza sulle conseguenze sociali e giudiziarie delle trasgressioni
- Diventa l'interfaccia con le forze dell'ordine, con i servizi minorili dell'amministrazione della Giustizia, le associazioni ed i centri di aggregazione giovanili sul territorio

- L'attività riconducibile al referente si deve inserire ed integrare nel più ampio contesto delle attività previste dalla L. 107/2015 e finalizzate allo sviluppo delle competenze in materia di legalità e cittadinanza attiva
- Deve coinvolgere tutte le componenti attive della scuola: alunni, docenti e genitori

Docenti

- Nell'attività didattica devono tener conto degli obiettivi relativi alla educazione alla legalità e alla competenza digitale ecc.
- Devono vigilare ed essere attenti ai comportamenti degli alunni (classe o ricreazione o esterno) ed essere recettivi nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui devono dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico.

Studenti

- Segnalano tempestivamente situazioni critiche e di malessere che spesso preludono a fenomeni di bullismo;
- collaborano attivamente con i docenti per la risoluzione dei problemi e supportano il ripristino del rispetto della legalità
- propongono iniziative e attività utili a prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo
- Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 71/2015, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet.

Collaboratori scolastici

- Devono vigilare e porre attenzione ai comportamenti degli alunni (ricreazione o esterno classe, sia nelle parti comuni sia nei servizi o altri spazi di pertinenza) e devono essere recettivi nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui si deve dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico.

PARTE II

1. Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Esso deve definire:

- L'approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza on-line e all'uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica
- Le norme comportamentali e le procedure per l'utilizzo delle tecnologie di informazione e comunicazione in ambiente scolastico, in sintonia con le disposizioni anche del Regolamento d'Istituto
- Le misure per la prevenzione anche attraverso un coinvolgimento attivo degli studenti ("peer education") e in collaborazione con le Consulte giovanili
- La previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti

2. Regolamento d'istituto e Patto Educativo di Corresponsabilità

I regolamenti (ex art. 4, co.1, del D.P.R. 1998/249) e il Patto Educativo di Corresponsabilità (ex art. 5-bis ibidem) devono essere integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo : • individuando le misure di intervento immediato del Dirigente (ex art.5 co.1 Legge 71/2017) • prevedendo sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti ed interventi di natura educativa e di prevenzione (a seguire il procedimento disciplinare) Soprattutto in riferimento al Patto Educativo di Corresponsabilità deve essere data particolare enfasi al momento della sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti con l'obiettivo di illustrare in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie (art.5 bis D.P.R. 249/1998) e ciò anche alla luce della recente giurisprudenza che attribuisce valore contrattuale sia al Regolamento che al Patto.

3. Il ruolo della Consulta Provinciale degli studenti e delle rappresentanze

Il piano di azione integrato previsto dalla L. 71 del 2017 non poteva non prevedere il **coinvolgimento attivo degli studenti nella prevenzione del fenomeno bullismo/cyberbullismo**. Come si legge **infatti all'art. 4 c 2 (Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico) è necessaria "la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole"**. **Coinvolgimento attivo dei giovani ribadito anche all'art. 3:** è importante che l'istituzione scolastica coinvolga direttamente gli studenti soprattutto nelle attività di prevenzione attraverso la sensibilizzazione e lo sviluppo di un'alleanza educativa che non può non partire dalla partecipazione del livello più elevato della rappresentanza studentesca democraticamente eletta e cioè dalla Consulta Provinciale degli studenti e, anche per suo tramite, con la collaborazione di tutto il Comitato Studentesco dei rappresentanti d'Istituto e di classe.

PARTE III

1. Responsabilità derivanti dalla normativa

In capo al bullo a partire dai 14 anni:

- responsabilità penale in caso di reati
- sanzione amministrativa possibile ammonizione del Questore fino a 18 anni e solo nel caso in cui non si tratti di ipotesi di reato perseguibili d'ufficio e non sia stata sporta querela
- sanzione disciplinare nell'ambito scolastico in relazione a quanto previsto dal regolamento di istituto.

In capo ai genitori di qualsiasi minore:

- responsabilità civile ossia patrimoniale per colpa in educando e per colpa in vigilando (art.30 Cost.):i genitori rispondono di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (art. 187 c.p. e artt. 2043-2048 c.c.) causati dall'azione del figlio.

In capo a tutti gli operatori nella scuola (Dirigente Scolastico, docenti e collaboratori scolastici):

- responsabilità civile per colpa in vigilando.

In capo al D.S.:

- responsabilità civile per colpa in organizzando; per aver omesso di svolgere tutte le azioni che la L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva);
- responsabilità penale per omissione di denuncia della notizia di reato alle autorità competenti in qualità di Pubblico Ufficiale (quest'ultima a prescindere dalla L. 71/17 per qualsiasi comportamento che identifichi illecito penale); nell'ipotesi di minori oggetto di sospetti maltrattamenti e abusi, si riporta approfondimento
- responsabilità amministrativa nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.

In capo ai docenti:

- responsabilità civile per aver omesso di svolgere tutte le azioni che L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva);
- responsabilità penale per omissione di denuncia, in qualità di Pubblico Ufficiale, della notizia di reato al referente per il bullismo o al D.S. (quest'ultima a prescindere dalla L. 71/17 per qualsiasi comportamento che identifichi illecito penale);
- responsabilità amministrativa nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.

N.B. Laddove esista un'ipotesi di reato e questa venga accertata in sede giudiziaria, al termine della fase penale, è sicuro che ne conseguirà un'azione civile di risarcimento dei danni che saranno quantificati dal giudice civile nei confronti dei soggetti patrimonialmente responsabili. (art. 185 c.p. e art 2043 c.c.)

Considerazioni

Alla luce dell'attuale normativa, quindi, tanto più nella scuola si agisce attraverso la collaborazione di tutti gli operatori scolastici ognuno per le proprie competenze per perseguire il fine comune, tanto più l'azione del singolo risulta tutelata e protetta da eventuali contestazioni di negligenza.

PARTE IV

1. Il team per il contrasto al bullismo

È un gruppo di tre persone, costituito all'interno di ogni Istituto scolastico così composto:

- 1) il referente per il bullismo (previsto dalla L. 71/2017)
- 2) il referente per il benessere o salute o inclusione o legalità
- 3) un collaboratore scolastico più eventuali figure professionali diverse che lavorano nella scuola (psicologo, psicopedagoga)

Obiettivi:

- Promuovere e coordinare le azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo anche secondo il piano delle attività e degli interventi concordato in sede di Osservatorio regionale e in coerenza con il P.T.O.F. dell'Istituto;
- raccogliere le segnalazioni sulla base del modello predisposto;
- intraprendere concrete e mirate azioni in costante sinergia con il dirigente scolastico;
- coordinare le linee di azione in relazione ai casi che si verificano e monitorare le decisioni intraprese in sede disciplinare dai consigli di classe.
-

Il procedimento disciplinare

Vedere Regolamento di istituto

LEGGE 29 maggio 2017, n. 71

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. (17G00085) (GU n.127 del 3-6-2017) Vigente al: 18-6-2017 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1 Finalita' e definizioni

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di eta' nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identita', alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonche' la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu' componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. 3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della societa' dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.

Art.2 Tutela della dignita' del minore

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonche' ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilita' del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, puo' inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici. 2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato puo' rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3 Piano di azione integrato

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non e' corrisposto alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. 2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori. 3. Il piano di cui al comma 2 e' integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice e' istituito un comitato di monitoraggio al quale e' assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali e' possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalita' disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non e' corrisposto alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. 4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole. 5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonche' degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. 6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attivita' svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui al comma 1. 7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, e' autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale. 2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonche' di ex studenti che abbiano gia' operato all'interno dell'istituto scolastico in attivita' di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonche' delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. 4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonche' associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalita' al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attivita' di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entita' dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica. 5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attivita' progettuali aventi carattere di continuita' tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti. 6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalita' della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonche' a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attivita' riparatorie o di utilita' sociale, i minori artefici di tali condotte.

Art. 5 Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo. 2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del citato decreto

n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

Art. 6 Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48

1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. La relazione è pubblicata in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziati ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48. 3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7 Ammonimento

1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. 2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. 3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 2017